



CITTÀ DI BACOLI

Provincia di Napoli

Comando Polizia Municipale

Via G. de Rosa, 125 ☎ 081/5234057 – fax 081/5234040

Ordinanza n. 21 del 15.03.2020

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Ulteriori interventi di prevenzione – Proroga

IL SINDACO

Richiamata la propria precedente ordinanza nr.19 del 09/03/2020;

Richiamato il verbale di Centro Operativo Comunale del 14/03/2020 nr.6202 in cui risultano costituite tutte le Funzioni di Supporto;

Visto l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il DPCM 01 marzo 2020 recante “*ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Visto il DPCM 04 marzo 2020 recante “*ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Visto il DPCM 08 marzo 2020 recante “*misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Visto il DPCM 11 marzo 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01605) (GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020)*”

Visto l'art 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare:

- il co. 5, che recita espressamente: “*In particolari casi di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale (...) in relazione alla urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di pregiudizio della vivibilità urbana, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche da asporto, e di somministrazione [...]*”;
- il co. 6, a norma del quale: “*In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti [...]*”;

Visto lo stato di emergenza sanitaria che dal 21.02.2020 sta interessando l'intera Nazione in merito alla diffusione del virus Covid 19 –Coronavirus;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 8 del giorno 08.03.2020, con la quale, tra l'altro, sono state confermate le proprie precedenti ordinanze nn. 6 e 7 del 6 marzo 2020;

Richiamata, in particolare, l'ordinanza adottata del Presidente della Giunta della Regione Campania nr.15 nella quale fino, al 25 marzo 2020 sono state adottate ulteriori e più stringenti limitazioni alla libertà di movimento (fatta eccezione per le comprovate situazioni di necessità, di lavoro e di salute) è ciò al fine di contrastare la diffusione del Covid 19;

Ribadite le disposizioni dell'ordinanza nr.7 del Presidente della Regione Campania, in cui è disposta la sospensione immediata su tutto il territorio regionale di ogni "luogo di svago o di divertimento la cui frequentazione, per le modalità di ritrovo, comporti assembramento degli utenti e comunque non consenta che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e con il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d), al DPCM 08/03/2020;

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di prorogare i termini della Ordinanza Sindacale nr.19 del 09/03/2020 a tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza con le disposizioni sopra citate;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica che fa registrare nel territorio regionale un ulteriore e significativo l'incremento dei casi sul territorio regionale, con emersione di ulteriori situazioni sospette nei comuni limitrofi;

Viste le misure discusse e prospettate in sede di Centro Operativo Comunale – COC;

ORDINA

- **La proroga fino al 25/03/2020 della misura della chiusura dalle ore 18:00 alle ore 06.00, delle seguenti attività produttive: esercizi di vicinato e medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare e non alimentare per le quali non sia stata disposta la chiusura totale secondo le previsioni del DPCM dell'11/03/2020 . La previsione non si applica per le attività di asporto mediante consegna a domicilio;**
- **La chiusura fino al 25/03/2020 per le intere giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita fino alle ore 06:00 del lunedì successivo;**
- **La proroga fino al 25/03/2020 della misura della chiusura dalle ore 18:00 di ogni giorno e la chiusura per le intere giornate di sabato e domenica fino alle ore 06:00 del lunedì successivo delle attività di rimessa di veicoli e parcheggio di cui al DPR 480/2001 esercitate con modalità di parcheggio orario a pagamento;**
- **La proroga della sospensione del mercato settimanale del sabato fino al 25/03/2020;**
- **La chiusura fino al 25/03/2020 di tutte le istituzioni scolastiche pubbliche e private di ogni ordine e grado presente sul territorio comunale anche per i servizi amministrativi, le attività di segreteria e le attività guardiania;**

AVVERTE CHE

- La presente ordinanza ha decorrenza immediata, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- La violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza è soggetta, per ciascuna violazione accertata, alla sanzione amministrativa pecuniaria così come prevista dall'art.7 bis del D.lgs. n. 267/2000;
- Resta fermo l'apparato sanzionatorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del codice penale, per le misure di prevenzione sancite a livello nazionale;
- L'accertamento delle violazioni comporta in relazione alle attività produttive, l'avvio delle procedure di revisione dei provvedimenti autorizzatori o degli assenti nei confronti della attività esercitate in dispregio alla presente ordinanza, allo scopo di pervenire alla revoca delle stesse, ex art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990 n° 241, per sopravvenuti motivi di turbamento della sicurezza urbana oltre che la trasmissione al Questore per l'applicazione delle misure di cui all'art.100 del RD 773/1931 TULPS; ai fini della conclusione dei procedimenti amministrativi di revoca non è necessario attendere la conclusione dei procedimenti sanzionatori e dei relativi gravami, assumendo per il trasgressore, la contestazione o notifica del verbale, valore di comunicazione di avvio del procedimento. La trasmissione del verbale – contestato o notificato- di accertamento al settore competente per la revoca, apre il termine del relativo procedimento, comunque da concludersi, per le speciali esigenze di tutela della sicurezza urbana, nel termine di 10 giorni, in deroga alla normale tempistica prevista dalla regolamentazione comunale sul procedimento amministrativo

. DEMANDA

- Al Responsabile Area I il completamento delle procedure di pubblicazione della presente all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, nonché la pubblicazione sul sito internet del

Comune e la notifica al Comando della Polizia Municipale ed alle Forze di Polizia presenti sul territorio;

- Al Responsabile dell'Area VII l'adozione dei provvedimenti di competenza in ordine ai procedimenti sanzionatori consequenziali all'attività di accertamento degli illeciti;

DISPONE

- Che il presente provvedimento venga trasmesso per opportuna conoscenza:
 - al Signor Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
 - al Sig. Prefetto di Napoli;
 - al Sig. Questore della Provincia di Napoli;
 - al Dirigente del Commissariato di P.S. di Pozzuoli;
 - al Comando dei Carabinieri di Pozzuoli;
 - al Comando della Guardia di Finanza di Pozzuoli;
 - All'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli;
 - All'Ufficio Circondariale Marittimo di Baia;
 - ai Sindaci dei Comuni limitrofi;
- Che il presente provvedimento diventi efficace con la procedura di affissione all'Albo Pretorio e mediante la divulgazione pubblica tramite il sito istituzionale del Comune di Bacoli.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio del comune.

FORMULA ESECUTIVA

Chiunque cui spetti, per legge, in relazione alle competenze in materia di polizia amministrativa, è comandato per l'esecuzione della parte precettiva del presente provvedimento.

Addì 15/03/2020

M/L

Il SINDACO
f.to Dr. Josi Gerardo Della Ragione

